



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,	Presidente relatore ed estensore
Dr.ssa Pierangela Congiu,	Giudice
Dr. Pier Francesco Bazzega,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **12/2018** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., depositata dalla in data 1 agosto 2018 dalla "**OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE s.r.l.**", in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate *pro tempore*, Dott. Gianluca Galli, con sede in Via Essonne n. 1 – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Rovigo n.01388420299;

considerato che la medesima è stata sottoscritta dall'amministratore unico, in forza di determina dell'Organo Amministrativo approvata a norma della lettera b) dell'art. 152 L.F., come da atto a rogito dott. Samuele Bizzi Notaio in Comacchio in data 22 febbraio 2018 n. 1231/976 di repertorio;

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* – risulta opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale risulta essere a Occhiobello (RO), trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell'impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206; Cass., 28 agosto 2002 n. 12640 e Cass., 23



aprile 2002 n. 5945), e ciò tanto più ove si consideri che non sussistono allo stato elementi tali da porre in dubbio la circostanza che il centro direttivo ed amministrativo degli affari dell'impresa, e cioè il luogo nel cui ambito vengano di fatto assunte le decisioni relative alle scelte imprenditoriali e siano promossi sul piano organizzativo i propri affari (Cass. 2 febbraio 2004 n. 1853 e 21 marzo 2003 n. 4206), risulti appunto ubicato all'interno della circoscrizione di questo Tribunale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c.;

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti;

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzi lo stato di insolvenza;

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il VI comma dell'art. 161 l.f. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal d.l. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a centoventi giorni, poiché non vi sono istanze di fallimento;

dato atto che al società ricorrente ha già prospettato che depositerà un piano di natura liquidatoria;

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;



ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere dei commissari e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
- c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito; ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di

straordinaria amministrazione richiesti, nominare tre commissari giudiziali individuati nel dr. Antonio Astolfi, nella dr.ssa Roberta Osti e nell'avv. Michele Pizzo;

ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso *de quo* comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.

P. Q. M.

A) concede alla “**OCCHIOBELLO OUTLET VILLAGE s.r.l.**”, con sede in Via Essonne n. 1 – 45030 Occhiobello (RO), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Rovigo n.01388420299, termine di **giorni centoventi** dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f. (applicandosi la sospensione feriale dei termini, in conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità);

b) ordina alla ricorrente di depositare:



- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
 - entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;
 - con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;
- c) nomina commissari giudiziali il dr. Antonio Astolfi, la dr.ssa Roberta Osti e l'avv. Michele Pizzo.

Si comunichi.

Rovigo, 9 agosto 2018

Il Presidente

